

## Edizione di lunedì 10 Febbraio 2020

### IVA

**Lipe ultimo trimestre 2019: si presenta?**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

### ENTI NON COMMERCIALI

**Gli associati degli enti del terzo settore**

di Guido Martinelli

### ACCERTAMENTO

**Set fotografico e deducibilità spese di sponsorizzazione**

di Marco Bargagli

### DIRITTO SOCIETARIO

**Legittima la clausola “anti-diluizione” della partecipazione al capitale**

di Fabio Landuzzi

### DICHIARAZIONI

**L'erede può presentare il 730 per conto del de cuius**

di Laura Mazzola

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**

di Andrea Valiotto

## IVA

### **Lipe ultimo trimestre 2019: si presenta?**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

## **TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

La comunicazione delle liquidazioni Iva, **relative all'ultimo trimestre 2019**, ha come **scadenza naturale** l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ossia, nel caso specifico, **sabato 29 febbraio 2020**, secondo le disposizioni dell'[articolo 21-bis D.L. 78/2010](#). Se il termine di presentazione della comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è **prorogato al primo giorno feriale successivo**, pertanto la scadenza slitta a **lunedì 2 marzo**.

I contribuenti **con liquidazione Iva mensile**, nel rigo **VP14 (Iva da versare o a credito) relativo al mese di dicembre**, riportano il credito o il debito Iva; il credito Iva annuale risulterà poi in dichiarazione annuale **Iva** in presentazione **tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020**.

Anche i contribuenti che eseguono **liquidazioni trimestrali**, ai sensi dell'[articolo 7 D.P.R. 542/1999](#), **devono presentare la comunicazione per il quarto trimestre solare**, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio, calcolo definitivo del pro rata). Tuttavia, il versamento dell'Iva dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell'1%, in sede di **conguaglio annuale**, entro **l'ordinario termine** di versamento previsto per la dichiarazione annuale.

Pertanto, tali contribuenti, **nella comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP11 (Crediti di imposta), VP12 (Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali) e VP14 (Iva da versare o a credito)**. Tali righi, ad eccezione del VP12, invece devono essere compilati dai **subfornitori** che effettuino liquidazioni trimestrali, di cui all'[articolo 7 D.P.R. 542/1999](#) e che si siano avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'[articolo 74, comma 5](#).

Il contribuente può **correggere (nei termini) gli errori rilevati nella comunicazione** dei dati delle liquidazioni Iva dell'ultimo trimestre, eventualmente già trasmessa, senza applicazione di sanzioni inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, **prima della**

## presentazione della dichiarazione annuale Iva.

A differenza di altri modelli, non è prevista una casella specifica “*correttiva nei termini*”. Se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, **l'ultima sostituisce le precedenti**.

Con la conversione in legge del decreto crescita, l'[articolo 12-quater D.L. 34/2019](#), ha inserito una modifica alle modalità di presentazione della Lipe: la **comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata** con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata **entro il mese di febbraio dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Nella **dichiarazione annuale Iva 2020**, il **quadro VP** è specificatamente **riservato ai contribuenti che intendono avvalersi di tale facoltà** con presentazione della dichiarazione annuale Iva **entro il mese di febbraio**. Il quadro VP **non può essere compilato** qualora la dichiarazione sia **presentata successivamente a tale termine**.

In linea generale, per le **modalità di compilazione** del quadro e per l'**individuazione dei dati da indicare** nei righi che lo compongono, si fa sostanzialmente rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione liquidazioni periodiche Iva. I righi di compilazione delle liquidazioni Iva e del quadro VP della dichiarazione annuale Iva 2020 sono i medesimi.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei **campi 4 e 5** del **rgo VP1** si precisa che:

VP1	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture	Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)	Operazioni straordinarie		
	Mese	Trimestre (*)					
			1	2	3	4	5

- la casella del **campo 4** deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla **liquidazione dell'Iva per l'intero gruppo** di cui all'articolo 73;
- il **campo 5** deve essere compilato esclusivamente nei casi di **operazioni straordinarie**, ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell'anno indicando la partita Iva del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l'azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all'attività da quest'ultimo svolta.

Qualora il contribuente intenda **inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati** occorre compilare:

- il **quadro VP** della dichiarazione annuale Iva se la stessa è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);

- il **quadro VH** intitolato “variazioni delle comunicazioni periodiche” (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio. La correzione di elementi comunicati nelle Lipe relative ai primi tre trimestri richiede la compilazione del **quadro VH della dichiarazione annuale Iva**.

**Decorso il termine del 2 marzo 2020 per la presentazione della Lipe dell'ultimo trimestre** (tramite Lipe o quadro VP della dichiarazione annuale Iva) **trova applicazione la sanzione** di cui all'[articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#): l'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la **sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro**.

La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita**, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

## ENTI NON COMMERCIALI

### **Gli associati degli enti del terzo settore**

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

## SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

Scopri le sedi in programmazione >

Con la [nota n. 1082 del 5 febbraio](#) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ripreso la sua funzione di “chiarificatore” delle modalità applicative del codice del terzo settore, rispondendo a **due quesiti: il primo**, formulato dalla Regione Piemonte **in merito alla composizione della base sociale/associativa degli enti del terzo settore ed il secondo**, del forum del terzo settore, **relativo alla possibile partecipazione delle imprese profit agli enti del terzo settore.**

Nel documento di prassi amministrativa si ricorda che il codice del terzo settore prevede, per le **organizzazioni di volontariato** e le **associazioni di promozione sociale**, requisiti precisi per la base associativa, al fine di non far venire meno le caratteristiche di queste due fattispecie disegnate dalla norma in esame.

**Se il principio base è quello che gli associati di un Ets possono essere sia persone fisiche, sia soggetti collettivi (cioè enti o società), purché ciò sia previsto dallo statuto, senza vincoli particolari**, sul presupposto di garantire la **massima autonomia** agli enti al fine di determinare l'assetto strutturale *“maggiormente idoneo ad assicurare il perseguimento”* delle finalità di **interesse generale** perseguiti, ritroviamo che questo non vale per **organizzazioni di volontariato** e per le **associazioni di promozione sociale** dove, invece, sono presenti limiti ben precisi.

Infatti, ai sensi degli [articoli 32 e 35 del codice del terzo settore](#), per tali enti le persone fisiche dovranno essere minimo sette e che, ove sia previsto negli statuti la possibilità di associare anche enti collettivi (enti del terzo settore o comunque enti senza scopo di lucro, quindi possibilità eventuale e solo se ed in quanto espressamente prevista) **questi non potranno essere in misura superiore al 50% rispettivamente delle odv o delle aps aderenti.**

Se detta proporzione non fosse rispettata la odv o aps associante dovrà richiedere l'iscrizione in **altra sezione del Runts**.

Viene espressamente chiarito, quindi, che, **ferme le proporzioni per gli enti collettivi sopra indicate, nulla vieta di far coesistere nella compagine associativa sia persone fisiche che enti senza scopo di lucro, enti del terzo settore e, nello specifico, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.**

**Il secondo quesito verte sulla possibilità, per gli Ets, “di accogliere all'interno della propria base associativa delle imprese e, in caso affermativo, se queste ultime possano o meno detenere il controllo dell'ente e, infine, se tale controllo possa essere esercitato da un'unica impresa o essere eventualmente esercitato in forma congiunta”.**

Il dubbio trova origine dalla disciplina delle **imprese sociali** per le quali, invece, viene espressamente previsto dall'[articolo 4 D.Lgs. 112/2017](#), che le imprese *profit* non possano detenere la direzione o il coordinamento o comunque il controllo di una **impresa sociale**.

Stante il rapporto di genere a specie esistente tra la disciplina del **codice del terzo settore** e quella della **impresa sociale**, il Ministero chiarisce che la disciplina di quest'ultima non può, come tale, essere applicata alla generalità degli enti del terzo settore.

**Ne deriva** (la nota ministeriale fa proprio anche il contenuto della [circolare Ade 38/E/2011](#) in materia di Onlus) **che le imprese profit possono costituire o partecipare successivamente alla base associativa degli ETS nonché detenerne il controllo.**

Ovviamente dovrà comunque e sempre essere garantita, precisa la nota di prassi, la finalità di **interesse generale** e non lucrativa dell'ente di terzo settore partecipato da enti lucrativi.

Il potere di controllo, come viene indicato, spetterà agli uffici del Runts per gli aspetti attinenti alla **sussistenza e permanenza dei requisiti necessari** all'iscrizione al Runts medesimo, mentre saranno di competenza della Amministrazione finanziaria gli aspetti di natura tributaria.

Il documento di prassi amministrativa ci offre la possibilità di altre **due considerazioni**.

**Si poneva il problema se, alla sezione del registro unico nazionale del terzo settore denominata “altri enti del terzo settore”, nel quale confluiscono anche “gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro” di finalità di interesse generale, potessero accedere anche i consorzi.**

Ricordiamo che, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 2602 cod. civ.](#), sono tali quelle **organizzazioni** create da più imprenditori, “per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.

Se, fino ad oggi, il tema era stato trattato con estrema prudenza, si ritiene che adesso, alla luce del preciso chiarimento ministeriale, si debba intendere che **un consorzio con attività esterna che svolga uno o più delle attività ritenute di interesse generale possa accedere anche al registro unico nazionale del terzo settore**.

**Ma il dubbio conclusivo è un altro ancora.**

**Qual è la *ratio* che esclude il controllo delle imprese sociali da parte delle imprese *profit* ma lo consente agli Ets che svolgono attività di impresa? Ci piacerebbe saperlo.**

## ACCERTAMENTO

### **Set fotografico e deducibilità spese di sponsorizzazione**

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

## LE NUOVE HOLDING

Scopri le sedi in programmazione >

Per valutare la **deducibilità delle spese di sponsorizzazione** e, più in generale, delle **spese di pubblicità** sostenute dall'impresa, occorre, in via preliminare, richiamare le **principali disposizioni** introdotte dal legislatore in *subiecta materia*.

Anzitutto, sotto il profilo **dell'inerenza dei costi**, il principale riferimento normativo è costituito dalle **norme generali sui componenti del reddito di impresa** (*ex articolo 109 Tuir*), a mente del quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi **concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza**; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora **certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni**.

Inoltre, le **spese e gli altri componenti negativi sono deducibili** se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che **concorrono a formare il reddito** o che non vi concorrono in quanto **esclusi**.

Di contro, le **spese di pubblicità** seguono i **criteri generali** previsti per le **spese riferite a più esercizi** le quali, per espressa disposizione normativa, sono **deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio**.

Infine le **spese di sponsorizzazione**, che a determinate condizioni sono assimilabili alle **spese di pubblicità**, risultano correlate a uno **specifico contratto** la cui caratterizzazione è costituita da un **"rapporto sinallagmatico"** tra lo **sponsor** e il **soggetto sponsorizzato**, in base al quale le parti interessate **fissano le clausole contrattuali** in relazione **agli scopi che esse intendono raggiungere**.

Come chiarito dalla **prassi amministrativa**, con il contratto di sponsorizzazione lo **sponsor** si obbliga ad effettuare una **prestazione in denaro o in natura nei confronti del soggetto sponsorizzato** che, a sua volta, si impegna a **pubblicizzare e/o a propagandare il prodotto, il marchio, i servizi**, o comunque, **l'attività produttiva dello sponsor** ([risoluzione 9/204 del 17](#)

[giugno 1992\).](#)

Di conseguenza, le **spese di sponsorizzazione** sostenute con l'intento di **conseguire maggiori ricavi** sono, in linea di principio, conformi al **principio di inerenza** sopra illustrato e, conseguentemente, risulteranno **deducibili dal reddito d'impresa**.

L'[articolo 90, comma 8, L. 289/2002](#) recante **"Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica"** conferma la **possibilità di dedurre i costi sostenuti** tenuto conto che: **"il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario".**

In relazione ai **criteri di deducibilità dal reddito d'impresa** delle **spese di sponsorizzazione**, si cita il **recente orientamento espresso dalla Corte di cassazione**, con l'[ordinanza n. 29707/19 emessa in data 14.11.2019](#), nella quale i Supremi giudici di legittimità hanno confermato che, per **dimostrare l'inerenza delle spese sostenute**, non è sufficiente esibire **le fotografie relative alla sponsorizzazione**.

Il contenzioso prendeva le mosse da una **verifica effettuata** da parte **dell'Agenzia delle entrate**, nel corso della quale venivano **ripresi a tassazione i costi indeducibili e l'Iva indetraibile**, a fronte **dell'inesistenza oggettiva di un'operazione di sponsorizzazione**, descritta nella **fattura emessa da parte di un'associazione sportiva dilettantistica** nei confronti del **contribuente ispezionato**.

Gli Ermellini, **sconfessando l'orientamento** espresso da parte del **giudice di merito**, hanno **accolto la tesi dell'Amministrazione finanziaria**, affermando che l'Ufficio può **contestare la veridicità delle operazioni dichiarate sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti**, con successiva **inversione dell'onere della prova a carico del contribuente**, che dovrà provare la **reale esistenza delle attività risultanti dalla fattura**.

Sul punto, nel corso del **giudizio di legittimità** erano emersi i **seguenti elementi di criticità**:

- **genericità del contenuto dei contratti di sponsorizzazione** stipulati;
- **presenza di gravi violazioni commesse dall'associazione sportiva concernenti, in particolare, la violazione degli obblighi dichiarativi e l'emissione di fatture false per operazioni inesistenti.**

Di contro, il giudice del gravame ha **valorizzato elementi totalmente privi di valenza presuntiva**, quali i **documenti bancari attestanti il versamento del corrispettivo in denaro dell'operazione**, richiamando genericamente le **riproduzioni fotografiche dell'evento sponsorizzato**, senza **individuarne il contenuto e specificarne il contesto e la collocazione**.

**spazio temporale.**

## DIRITTO SOCIETARIO

### **Legittima la clausola “anti-diluizione” della partecipazione al capitale**

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

### **ASSETTI ORGANIZZATIVI, CONTROLLO INTERNO E CONTINUITÀ AZIENDALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

La **Massima 186**, recentemente pubblicata dal **Notariato di Milano**, si esprime a favore della **legittimità delle clausole** statutarie – tanto nel caso di Spa quanto di Srl – volte a “**proteggere**” **uno o più soci**, di norma di minoranza, dal **rischio di diluizione** della propria **partecipazione al capitale sociale** della società in presenza di successivi **aumenti a pagamento**, anche in caso di mancato esercizio da parte loro del **diritto di opzione** o di sottoscrizione e, quindi, in estremo, anche in assenza da parte del socio “protetto” di qualsivoglia **conferimento ulteriore al capitale**.

Dal punto di vista tecnico, si tratta di clausole che, oltre a poter essere poste in **patti parasociali** sottoscritti dai soci, la citata Massima ritiene del tutto legittime anche ove inserite direttamente nello **statuto della società** partecipata, il cui contenuto si sostanzia nella previsione dell’obbligo, in caso di futuri aumenti di capitale sociale a pagamento, di **assegnare gratuitamente un determinato numero di azioni o di quote** di nuova emissione a **determinati soci** (o titolari di categorie di azioni/quote); la circostanza si innesca, secondo la fattispecie che forma oggetto della Massima in commento, quando l’aumento di capitale avviene ad **un prezzo inferiore a quello stabilito nella clausola** stessa, e ha lo scopo di **evitare la diluizione del valore delle azioni o delle quote** di quel socio che non partecipa all’aumento.

Resta in ogni caso necessario rispettare la condizione per cui **l’ammontare totale dei conferimenti** effettuati dai soci sottoscrittori, diversi da quelli “protetti” e non partecipanti all’aumento, sia **almeno pari all’ammontare dell’aumento di capitale effettivamente sottoscritto**; tale principio vale infatti in ogni caso di **assegnazione non proporzionale** di azioni o di quote (*ex articoli 2346, comma 4, e 2468, comma 2, cod. civ.*).

Dal punto di vista civilistico, questa **clausola anti-diluizione** che si realizza, nel concreto, nel diritto a vedersi assegnate gratuitamente **partecipazioni di nuova emissione** senza effettuare nuovi apporti al capitale, in misura idonea a determinare l’effetto anti-diluitivo desiderato, si

può rappresentare nella **forma di un “diritto diverso”** che contraddistingue, non necessariamente da sola, **una determinata “categoria” di azioni o di quote** (*ex articoli 2348 cod. civ. o 26, comma 2, D.L. 179/2012*), come pure in un **“diritto particolare” di cui all’articolo 2468, comma 3, cod. civ.**

La Massima è interessante anche in quanto prende posizione a favore della **tesi “permissiva”** rispetto al tema della **legittimità dell’assegnazione di partecipazioni** al capitale a favore di **soggetti che non versano alcuna somma** nelle casse sociali, neppure simbolica; infatti, se è vero che la non proporzionalità dei diritti partecipativi non è in discussione sotto il profilo della sua legittimità civilistica, **non è del tutto pacifico** che ciò possa avvenire anche **in assenza totale di conferimenti** del socio beneficiario.

Le ragioni per cui **la tesi favorevole è preferibile**, e condivisa dal Notariato milanese, sono diverse:

- in primo luogo, si tratta in ogni caso di **una questione che attiene i rapporti fra i soci**, che non ha quindi effetti sugli interessi dei terzi;
- non si tratta, ad onor del vero, di una fattispecie del tutto nuova e non conosciuta dal codice civile, come testimonia l’articolo 2349 cod. civ., in tema di **assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti**;
- non si produce una violazione del **divieto di patto leonino**, perché, in ogni caso, il socio beneficiario è **esposto all’alea della perdita** in misura proporzionale alla sua partecipazione;
- la richiesta di un conferimento, anche di importo minimo, sarebbe comunque esposta alla critica di **individuare un valore minimo difficilmente oggettivabile**;
- infine, non vi sono norme in concreto ostative di una simile fattispecie.

La Massima è quindi di aiuto pratico professionale nelle circostanze in cui si abbia la necessità di tutelare la posizione, di norma del **socio di minoranza**, rispetto al **rischio di diluizione** della sua partecipazione in caso di aumento del capitale sociale, e quindi di **riduzione indiretta del valore del suo investimento**.

Inoltre, regolando la “protezione” anti-diluizione in funzione di una soglia di prezzo di emissione delle nuove azioni o quote, si riesce anche a contemperare questa esigenza della minoranza, con l’altrettanto **legittima esigenza dei soci di maggioranza** e più in generale della società ad essere aperti ad aumenti di capitale volti allo sviluppo dell’impresa comune.

## DICHIARAZIONI

### **L'erede può presentare il 730 per conto del *de cuius***

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

## FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

Scopri le sedi in programmazione >

L'**erede** può presentare il **modello 730** in relazione ai **redditi del *de cuius***.

Si tratta di una delle **principalì novità** contenuta nelle istruzioni del **modello 730/2020**, per il periodo d'imposta 2019, pubblicate da parte dell'Agenzia delle entrate.

Infatti, fino all'anno scorso, per dichiarare i redditi delle persone decedute, si doveva procedere unicamente alla **presentazione del modello Redditi PF**.

Con tale novità, invece, gli eredi, **per i contribuenti deceduti nel 2019 o entro il 23 luglio 2020**, possono utilizzare il modello 730 per la **presentazione della dichiarazione per conto del contribuente deceduto** che, a sua volta, era **in possesso dei requisiti per utilizzare tale modello**.

L'**unico limite** è ravvisabile nell'**impossibilità** di provvedere alla **consegnà del modello al sostituto d'imposta né del contribuente né dell'erede**; pertanto, tale modello deve essere presentato al Caf o al professionista abilitato ovvero telematicamente all'Agenzia delle entrate.

In particolare, chi presenta la dichiarazione per conto del *de cuius* deve **compilare due distinti modelli 730/2020** riportando, in entrambi, il **codice fiscale del contribuente deceduto** e il **codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione**.

Al fine di effettuare tale compilazione, all'interno del **primo modello 730/2020**, il contribuente deve:

- barrare la **casella “Dichiarante”**;
- barrare la **casella “Deceduto”**;
- compilare, inserendo la lettera “A”, la **casella “730 senza sostituto”**;
- barrare la **casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”**;
- riportare i **dati anagrafici e i redditi del contribuente** cui la dichiarazione si riferisce;

- **sottoscrivere la dichiarazione.**

Diversamente, all'interno del **secondo modello 730/2020**, il contribuente deve:

- barrare, all'interno del rigo “Contribuente”, la **casella “Rappresentante o titolare o erede”**;
- compilare il **riquadro “Dati anagrafici”**;
- compilare il **riquadro “Residenza anagrafica”**, incluso il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica;
- **sottoscrivere il modello**

Non devono essere, invece, compilati il campo “data della variazione” e la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.

Si evidenzia che, come indicato all'interno delle istruzioni ministeriali, nel caso di presentazione del modello 730 da parte di soggetto diverso dal contribuente, **non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e nemmeno cumulare i redditi** con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto

Master di specializzazione

## TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

Scopri le sedi in programmazione >



**Fuoco e furia**

Michael Wolff

Rizzoli

Prezzo – 22,00

Pagine – 416

L'avvento alla presidenza di Trump è stato travolgente e scandaloso per gli Stati Uniti e il mondo intero. Per raccontarne gli effetti, Michael Wolff, che già lo aveva seguito in campagna elettorale, ha raccolto in questo libro i retroscena inediti di ciò che accade nello Studio Ovale. Trump pensava realmente di vincere? E lo voleva davvero? Perché ha licenziato molti di coloro che lo avevano portato alla vittoria? Chi è la gola profonda delle rivelazioni sugli incontri tra il suo staff e i russi? Chi sta dirigendo davvero il Paese? Fuoco e furia è il libro che Trump ha tentato invano di bloccare, un caso mondiale che racconta la storia di un mandato imprevedibile e impetuoso quanto il presidente stesso.



### **Lo Stato illegale**

Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte

Laterza

Prezzo – 18,00

Pagine – 208

---

Quasi trent'anni ormai ci separano dalle stragi di Capaci e via D'Amelio del 1992.

Questo duplice attacco al cuore della democrazia – che Andrea Camilleri ha paragonato in quanto a potenza simbolica all'abbattimento delle Twin Towers – aveva naturalmente come obiettivo l'uccisione di due pilastri dell'antimafia come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fu tuttavia chiaro fin da subito (in un caso e nell'altro) che la ferocia criminale rispondeva anche a un disegno politico di Cosa nostra. Disegno che trovò ancora più evidente realizzazione con le stragi che seguirono nel 1993 a Firenze, Milano e Roma. Nel giro di pochi mesi si consumò una tragedia nazionale che sembrò scuotere irreversibilmente le coscienze e che provocò una reazione finalmente determinata dello Stato contro la mafia. Con risultati – è bene ricordarlo – straordinari. La mafia siciliana è stata indubbiamente indebolita e destrutturata da indagini e condanne. Ma altre organizzazioni criminali sono cresciute in rilevanza e potere, occupando vaste aree prima estranee a una radicata presenza mafiosa. E la questione della criminalità organizzata resta ancora oggi – purtroppo – in primo piano. Dispiace, per contro, dover rilevare che l'attuale politica antimafia è inadeguata, così come difettosa è la rappresentazione mediatica del fenomeno, oscillante tra il diffuso silenzio informativo e il noir delle mattanze napoletane e foggiane o il folclore sulla latitanza (e peggio... sulle camicie) di Matteo Messina Denaro. Di fatto, la mafia continua a essere considerata un problema di ordine pubblico, la cui pericolosità si coglie soltanto in situazioni di emergenza, quando cioè mette in atto strategie sanguinarie. Non è (solo) così: sfugge, non casualmente, che la mafia è un vero e proprio “sistema di potere criminale”, funzionale a sempre nuove rapacità e nuovi interessi. Perché c’è una “richiesta di mafia”<sup>1</sup> in ambito politico, economico e imprenditoriale; vale a dire che la forza della mafia risiede non solo nella sua organizzazione interna, ma anche e soprattutto nelle “relazioni esterne”, cioè nelle laide connivenze o complicità e nelle vili coperture di cui essa gode – strutturalmente – in pezzi consistenti del mondo legale. Possiamo anzi dire che Cosa nostra è stata (e può continuare a

essere) componente e strumento di un sistema criminale più ampio. Un sistema criminale raffigurabile come un complesso edificio, in cui l'associazione ha rappresentato – per le sue tradizioni criminali e per la sua potenza storica – una pietra angolare; ma che, come tutti gli edifici, ha anche altri piani e altri abitanti variamente comunicanti fra loro. Tutto ciò proietta, sulla storia della mafia, vari interrogativi, ai quali questo libro cercherà di rispondere. Quando si è verificata una trasformazione della mafia da “semplice” organizzazione criminale a entità politica? E ancora: è possibile parlare di una “politica” di Cosa nostra, di un suo “ordinamento istituzionale”, di “funzioni di governo interne” paragonabili a quelle di uno Stato? Quale ruolo hanno avuto nella storia del nostro Paese le “relazioni esterne” di Cosa nostra con segmenti della società e dello Stato (con l’alternarsi di situazioni di coesistenza, di compromesso, di alleanza, o – al contrario – di conflitto)? Che ruolo hanno avuto in questo contesto le stragi mafiose? Infine, quali sono gli scenari attuali della mafia e le sue potenziali prospettive “politiche”.



**La malinconia del mammut**

Massimo Sandal


Il Saggiatore

Prezzo – 22,00

Pagine – 334

Draghi, ciclopi, giganti, unicorni, fenici. Quando gli antichi si imbattevano in resti di animali sconosciuti, subito li attribuivano a creature fantastiche. Poi gli scienziati hanno dimostrato che si trattava solo di fantasie ancestrali: i mostri non esistono, oggi lo sappiamo tutti; eppure la spiegazione che gli studiosi hanno dato di quei reperti è stata addirittura più terrificante: prima di noi, una miriade di altri viventi abitava il nostro pianeta, ma ora non ci sono più. Sulla Terra, infatti, nulla è per sempre. Nella Malinconia del mammut Massimo Sandal racconta la grande storia delle estinzioni, da quella del Permiano fino alla «sesta», che ci coinvolgerà, ciò che significa per noi e per il nostro rapporto con la natura, e i modi in cui stiamo provando a riportare in vita specie scomparse da anni o addirittura secoli. Racconta di terre scomparse, oceani di fuoco e meteoriti precipitati dal cosmo, ere abitate da microscopici organismi, piante

spaventose e animali straordinari come il dodo, il tilacino, la tigre dai denti a sciabola, i dinosauri. Come in un gigantesco museo di scienze naturali in cui tutto d'improvviso torna in vita, assistiamo alla resurrezione di uno stambecco dei Pirenei scomparso cento anni fa attraverso campioni di cellule conservate in azoto liquido, alla «costruzione» di un antico uro per mezzo di incroci tra specie simili a quella estinta, all'inaugurazione di un vero e proprio Jurassic Park in Russia e ai tentativi ambiziosi, talvolta folli, di riportare in vita il nostro animale preistorico preferito: il mammut, fonte di ispirazione per scrittori e artisti, idolo dei bambini e oggetto dei desideri degli scienziati. Nell'ultima sala di questo bizzarro museo ci siamo noi, la specie dominante e invincibile; oppure soltanto la prossima a scomparire.



### **La gioia fa parecchio rumore**

Sandro Bonvissuto


Einaudi

Prezzo – 18,50

Pagine – 200

«La gioia fa parecchio rumore è un romanzo tempestoso che ubbidisce a una sola regola: dire la vita con tutta l'energia che ci si ritrova addosso. C'è un io e c'è un noi: anzi, un noantri. E c'è un bambino che impara a vivere dalle persone che gli stanno intorno: «gente che non si tiene niente nel cuore», allegra, chiassosa, abituata ad amare anche nei momenti più bui, e ad amare senza misura. Bonvissuto canta la Roma, ma canta soprattutto un amore assoluto, fulminante, che si accende nell'animo per trasformarlo. Mescolando alto e basso a ogni riga, divagazioni e scene formidabili, il nuovo libro di Bonvissuto parte come un trattatello filosofico sull'amore per diventare a poco a poco un romanzo corale di grande forza. A differenza di molte passioni, quella calcistica dura una vita intera e arde sempre, nel bene e soprattutto nel male: «Forse il calcio è l'unica cosa al mondo che è più bella quando la fanno gli altri, quelli con quella maglia però. Che comunque ce l'hanno solo in prestito, perché la maglia della Roma è la mia. Potrebbero anche averla rubata. E l'amore forse è questo: correre appresso a un ladro che ci ha rubato qualcosa». Attorno a questa fiamma si condensa un microcosmo di padri, nonni, zii, fratelli di fede giallorossa, una comunità vera e propria, allegra, sterminata, capace d'iniziarti

alla vita. La condivisione delle sconfitte, il divano da cui tutta la famiglia «guarda» la radio, l'epica costruzione della bandiera da portare allo stadio insieme ai panini con la frittata, le trasferte su quel pulmino lentissimo che profuma di mandarini, e le partite, certo, viste con occhi bambini ancora allergici a date, nomi, tecnicismi, ma capaci di vedere pure l'invisibile. Poi c'è Barabba, che vive in una roulotte lungo la ferrovia: spetterà a lui svelare al bambino la quantità di universi concentrati in una sola maglia di calcio. La numero cinque. La indossa un brasiliiano atipico, un centrocampista che arriva in punta di piedi e realizza il sogno proibito di tutti i tifosi, l'innominabile parola che inizia con la s... La gioia fa parecchio rumore è uno di quei libri che ti fanno immergere totalmente nel mondo che raccontano. E che te lo fanno rimpiangere, alla fine, come se fosse il tuo.



**Una casa per Mr Biswas**

V.S. Naipaul

Adelphi

Prezzo – 14,00

Pagine – 566

«Di tutti i miei libri, *Una casa per Mr Biswas* è quello che sento più vicino. È il più personale, creato a partire da ciò che ho visto e provato da bambino. E contiene, credo, alcune delle cose più divertenti che io abbia mai scritto. Ho iniziato la mia carriera come autore comico e tale mi considero ancora. Oggi sono un uomo di mezza età e la mia ambizione letteraria più alta è scrivere una commedia complementare o affine a questo libro».